



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 14.03.2024

Oggetto: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n.417/2024- Registro Generale 2817/20232 a favore del dipendente matricolo 447

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 16:47 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avvisi prot. n. 8226 del 05.03.2024 , prot . nr. 9049 del 11.03.2024 e prot.9192 del 12.03.2024, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :


	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore	x	
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa		x
22 Fanelli Stefania		x
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi	x	

Totale presenti n. 23

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.



In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il settimo argomento all'ordine del giorno **"Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-Registro Generale 2817/2023 a favore del dipendente matricola 447"**.

Dopo un breve intervento del CONSIGLIERE DOMENICO CATUOGNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto **"Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-Registro Generale 2817/2023 a favore del dipendente matricola 447"**, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedalieri;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.7284 del 27/02/2024, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi, riportati integralmente nel verbale di seduta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 23
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.6 (Santoro, De Stefano, Rusciano, Izzo, Savanelli, Baiano)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la proposta ad oggetto **"Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-Registro Generale 2817/2023 a favore del dipendente matricola 447"**.

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 23
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.6 (Santoro, De Stefano, Rusciano, Izzo, Savanelli, Baiano)

- 3) dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

Al termine della votazione rientra la consigliera Fanelli. **Presenti 24**



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio

Premesso:

- **che** l'Area Economico Finanziaria si occupa dell'istruttoria dei debiti fuori bilancio maturati a seguito di Sentenze di Tribunale e/o Decreti Ingiuntivi che per loro origine riguardano le competenze dei settori o servizi appartenenti all'Area stessa;
- **che** con ricorso depositato in data 06/03/2023 il dipendente matr. 447 chiedeva la restituzione della somma illegittimamente trattenuta a causa di sanzione disciplinare comminatagli per aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte del datore di lavoro;
- **che** il Comune si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso;
- **che** con Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, notificata all'ente in data 05.02.2024 con protocollo 4416, si condannava il Comune di Marano di Napoli, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore del dipendente Matr. 447, della somma illegittimamente trattenuta a causa di sanzione disciplinare comminatagli per aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte del datore di lavoro, oltre le spese processuali, contributo unificato, rimb. Forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
- **che** con nota prot. 5811 del 15.02.2024, l'avvocato convenzionato dell'Ente Raffaele Marciano scriveva che, sulla scorta della documentazione in suo possesso, nonché considerando tutta la giurisprudenza recente conforme ai principi posti a fondamento della sentenza, non sussistevano validi motivi ai fini dell'impugnazione;

Ritenuto dover procedere in ragione dell'art. 194 comma 1) lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, stante la esecutività della sentenza sopra richiamata, in favore del dipendente Matr. 447, per la restituzione della somma illegittimamente trattenuta a causa di sanzione disciplinare comminatagli per aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte del datore di lavoro;


Vista la scheda opportunamente istruita, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva l'importo dovuto secondo il prospetto sotto riportato:

dipendente Matr. 447 (creditore)	€ 55,83	€ 55,83
Cpei 23,8%	€ 13,28	€ 13,28
Irap 8,50 %	€ 4,74	€ 4,74
Inadel 2,88%	€ 1,61	€ 1,61
Spese legali	€ 2.152,80	€ 2.152,80
Contributo unificato	€ 43,00	€ 43,00
Bollo	€ 2,00	€ 2,00
		Totale € 2.273,26

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato



PROPONE

di:

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio in favore del dipendente Matr. 447, così come da Sentenza del Tribunale di Napoli nord – Sezione Lavoro n. 417/2024-RG 2817/2023, per la restituzione della somma illegittimamente trattenuta a causa di sanzione disciplinare comminatagli per aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte del datore di lavoro per un importo complessivo di € 55,83 oltre oneri previdenziali e spese legali per un totale di € 2.273,26.

- **Imputare** la somma complessiva di € 2.273,26 al cap. 169 del c.e.f..

- **Disporre** che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L.289/2002.

Il Sindaco

Dott. Matteo Morra

**Il Responsabile del Settore
Programmazione e Bilancio**

Dr. Renato Spedaliere

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

() GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Responsabile IV Settore

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D. Lgs n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023 a favore del dipendente Matr. 447 con avv. Rosario Schiano Lomoriello.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE Dr. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>
<p>IL RESPONSABILE Servizio Finanziario Dr. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile _____</p>

Il prov. 6/24 € 2.273,26

serby

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 30/1/2024 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento *ex art. 127ter cpc* ha depositato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2817/2023 del ruolo generale lavoro avente ad oggetto: impugnativa provvedimento disciplinare

T R A

RUSSO CIRO rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello come in atti

ricorrente

C O N T R O

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Raffaele Marciano

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.3.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di prestare servizio presso il Comando di Polizia Municipale del Comune convenuto con mansioni di istruttore di vigilanza cat. C5, esponeva che:

- con nota del 6.10.2022 l'ente resistente gli comunicava l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, per aver svolto incarichi extra istituzionali senza la preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro;
- il ricorrente giustificava il proprio comportamento a mezzo note difensive inviate in data 2.2.2022 e veniva sentito il 10.11.2022, respingendo ogni addebito.
- parte convenuta non riteneva dirimenti dette giustificazioni, comminandogli in data 26.1.2023 la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, nonché la restituzione dei compensi ricevuti a fronte degli incarichi extraistituzionali che sarebbero stati effettuati senza autorizzazione, per un totale pari

ad € 641,69;

- il provvedimento era da ritenersi illegittimo ed infondato, per non avere i fatti contestati arrecato alcun pregiudizio agli interessi di parte datoriale, per mancanza di proporzionalità della sanzione adottata, per difetto di tempestività della sanzione rispetto ai fatti contestati.

Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità e quindi annullare, per le causali indicate in premessa, la sanzione adottata, con conseguente condanna della resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute in virtù di detta sanzione, oltre interessi; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si costituiva il Comune di Marano che resisteva alla domanda sulla scorte delle motivazioni di cui alla memoria di costituzione

Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi nonché alle note di trattazione scritta e senza la necessità di disporre ulteriori approfondimenti istruttori, la controversia decisa con deposito di dispositivo e motivazione.

Ritiene questo giudice che la presente controversia può essere definita utilizzando il principio della cd. "trattazione della ragione più liquida".

Tale principio – statuisce la Corte di Cassazione – imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc.

Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (Cass. SS UU n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 5804 e 5805 del 2017).

Pertanto, nel caso di specie, appare opportuno definire la presente controversia sotto il profilo del difetto di immediatezza della contestazione disciplinare, prescindendo dalle altre censure, formali e sostanziali, sollevate in ricorso avverso il provvedimento impugnato, e dalle relative difese svolte dal convenuto.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ed invero, va evidenziato che, per giudicare regolare il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, è necessario che la contestazione di un addebito disciplinare soddisfi il

requisito dell'immediatezza e tempestività.

In virtù di tale principio, il datore di lavoro che intende contestare una condotta illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo, nel più breve periodo di tempo possibile. In altre parole, non deve intercorrere un intervallo di tempo troppo lungo tra la commissione del fatto da parte del lavoratore e l'avvio del procedimento disciplinare.

Il decorso di un periodo considerevole rispetto alla commissione del fatto da parte del lavoratore potrebbe, infatti, ledere il diritto di difesa di quest'ultimo o quantomeno renderne più difficoltosa la realizzazione.

Il dipendente si troverebbe, infatti, nella situazione di dover ricostruire la dinamica dei fatti in oggetto e di fornire eventualmente una diversa ricostruzione degli stessi con evidenti difficoltà.

A ciò si aggiunga che il decorso di un periodo di tempo lungo rispetto alla condotta contestata potrebbe legittimamente indurre nel lavoratore la convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare, con conseguente compromissione del principio dell'affidamento.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che *"ai fini della valutazione della immediatezza della contestazione disciplinare, rileva l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi"* (Cass. Sez. Lavoro n. 25070/2013; n. 21546/2007),

Il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto piena conoscenza dei fatti oggetto di addebito e non anche delle circostanze per le quali non abbia potuto effettuare la contestazione a ridosso dei fatti (cfr. Cass., 3 gennaio 2017, n. 50).

Tanto premesso, parte ricorrente lamenta che i fatti addebitati consistono in una comparsa cinematografica nel 2001, una comparsa cinematografica nel 2007, attività di sommelier per eventi di gala nel 2013, attività di sommelier per una cena nel 2017.

Orbene, trattandosi di condotte lontane nel tempo, esauritesi in impegni isolati ed effettuati ad intervalli di tempo molto distanziati, sarebbe stato onere di parte datoriale dimostrare in giudizio di aver avuto conoscenza dei predetti fatti soltanto all'epoca in cui si è attivata in sede disciplinare.

Ed invero, nel caso di specie, parte resistente si è limitata a dedurre genericamente che "il Responsabile del Personale del Comune di Marano di Napoli aveva contezza dei fatti a partire dal 12.09.2022 e in tale data veniva avviato il procedimento, con il rispetto di ogni termine" (cfr. memoria di costituzione), ma è evidente che detta allegazione, in assenza di puntuali specificazioni in ordine alle circostanze in cui avveniva detta conoscenza e

soprattutto in difetto di prova di quanto dedotto, non può essere giudicata idonea a far ritenere assolto il suddetto onere.

Ciò posto, considerata la pacifica successione cronologica dei fatti descritta in sede di contestazione disciplinare e la risalenza nel tempo delle (sporadiche) condotte addebitate, deve concludersi che la contestazione degli addebiti è avvenuta in spregio del termine di trenta giorni fissato dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si appalesa, dunque, come manifesta la lamentata tardività dell'azione disciplinare.

La suddetta violazione del canone dell'immediatezza, comportando la compromissione del diritto di difesa, non può che ridondare nell'annullamento della sanzione disciplinare irrogata che va, quindi, annullata, con l'assorbimento di ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto dispone l'annullamento, anche sotto il profilo economico, per le causali di cui alla parte motiva, della sanzione disciplinare adottata con provvedimento del 24.1.2023 nei confronti del ricorrente in epigrafe indicato;
- b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.800/00, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettario al 15%, con attribuzione.

Aversa, 31.1.2024

Il Giudice

dott.ssa Ida Ponticelli



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

Oggetto: "Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023, a favore del dipendente Matr. 447, con avvocato Schiano Lomoriello".

In data 27/02/2024 presso la sede del Comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

Che in data 22/02/2024 il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito a mezzo PEC, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023, a favore del dipendente Matr. 447, con avvocato Schiano Lomoriello"**.

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;

Considerato

La relazione redatta dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio Dott. Renato Spedaliere, contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023, a favore del dipendente Matr. 447, con avvocato Schiano Lomoriello"**.



- L'attestazione di regolarità tecnica e contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedalieri;
- Che il debito trae origine dalla sentenza **Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023**, del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, notificato all'Ente in data 02/02/2024;

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 2.273,26 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 610/2024	
<i>Compensi professionali</i>	1.800,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	270,00
<i>Contributo unificato</i>	43,00
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	82,80
TOTALE	2.195,80
<i>Imposta di bollo</i>	2,00
<i>Totale documento</i>	2.197,80

EMOLUMENTI STIPENDIALI	
<i>Emolumenti stipendiali</i>	55,83
<i>CPEL 23,80%</i>	13,28
<i>Irap 8,50%</i>	4,74
<i>Inadel 2,88%</i>	1,61
TOTALE	75,46

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
<i>Sentenza n. 417/2024-RG 2817/2023 del Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro.</i>	Dipendente Matr. 447 con avv. R. Schiano Lomoriello c/o Comune di Marano di Napoli;	2.273,26



Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.


A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombente, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 27/02/2024

Il Collegio dei Revisori





Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Egregio sig. Presidente del Consiglio comunale di Marano di Napoli

Marano di Napoli, li ____/____/____

Oggetto:

Debito fuori bilancio ex art 194 c.1) lett. A del DLgs N 267/2000 del Settore finanziario e seguito della sentenza N. 417/2024-RG 2817/2023 a favore del difendente mat. 417 con avvocato Rosarino Schiavo Formonello.

Egregio Presidente del Consiglio Comunale,

Premesso,

Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità tecnica.

Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità contabile.

Che è stato espresso parere favorevole dai Revisori dei Conti.

Tutto ciò premesso






La Commissione nel prende atto del parere positivo di regolarità tecnica e del parere favorevole dei Revisori dei Conti e, non rilevando ulteriori ovvero eventuali criticità, esprime

All'Unanimità

A Maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

Tanto si doveva alla SS.VV.

FTO DOMENICO CATUOGNO (PRESIDENTE)	FAVOREVOLE 
FTO BARBARA SCHIATTARELLA (VICE-PRESIDENTE)	FAVOREVOLE 
FTO TERESA GIACCIO (COMMISSARIO)	ASSENTE
FTO LUISA DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE 
FTO NUNZIO RUSCIANO (COMMISSARIO)	ASTENUTO 
FTO DOMENICO PARAGLIOLA (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE 

Live s.r.l.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-Registro Generale 2817/2023 a favore del dipendente matricola 447".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Si passa adesso al punto numero 7, che è sempre: "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 267 del 2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 417/2024-Registro Generale 2817/2023 a favore del dipendente matricola 447".

È sempre una sentenza del giudice del lavoro questo.

Ci sono interventi da fare? Mi chiede il Consigliere Catuogno.

Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE DOMENICO CATUOGNO

Vorrei un attimo specificare alcune cose, perché lo abbiamo analizzato in Commissione. A scanso di equivoci, qui parliamo di cinquantacinque euro. Non spaventatevi, anche in questo caso, non sono cinquantacinque euro. Questo dipendente di cui noi conosciamo la matricola ha avuto un provvedimento disciplinare, pari a x ore quantificabili in euro cinquantacinque. Ora, lasciate stare per un attimo il valore economico, chi ha un lavoro a tempo indeterminato subordinato sa che un provvedimento disciplinare dura sul tuo libretto cinque anni, ti blocca la carriera e, se ne hai tre nell'arco di cinque anni gravi, puoi essere licenziato. Quindi cosa fa questo dipendente? Non è per i cinquantacinque euro, va dall'avvocato per farsi togliere il provvedimento disciplinare. Sempre quando nessuno di noi c'era. L'Avvocato Marciano è costituito, quindi vince la causa e quindi noi ci troviamo questo debito fuori bilancio. Vince il dipendente altrimenti non sarebbe un debito fuori bilancio. Però volevo spiegare solo questo passaggio, perché io sono asettico, io Marciano in vita mia l'ho visto due volte. L'ho visto due volte. Senza offesa, se lo dovessi incontrare, devo fare pure fatica a riconoscerlo. Però per chi legge cinquantacinque euro arrivati a duemila euro, no, le spese legali sono a favore di Schiano Lomoriello, 2.100 euro. Però i cinquantacinque euro non sono per gli euro, sono per il provvedimento disciplinare. Quindi era solo una mera precisazione, giusto per fare un chiarimento. Grazie.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Catuogno.

Ci sono interventi? Allora passiamo direttamente alla votazione.


Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 7 del riconoscimento fuori bilancio.

Ho dato atto che al momento è assente la Consigliera Fanelli.

Chi è favorevole, alzi la mano. 17 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? I Consiglieri Santoro, De Stefano, Rusciano, Izzo, Savanelli e Baiano. Quindi è approvato anche l'ordine del giorno



Live s.r.l.

al punto numero 7.


Votiamo anche la immediata eseguibilità dello stesso.

Chi è favorevole? Voti 17 favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Si dà atto che è rientrata anche la Consigliera Fanelli.

Chi si astiene? Si astengono i Consiglieri Santoro, De Stefano, Rusciano, Izzo, Savanelli e Baiano.



Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-

Gaetano Mosella

Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato

Giovanna Imperato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal *11/04/2024*

Marano di Napoli

11/04/2024



Il Responsabile

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile

[Signature]

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile

